



**Fallimento n. 9/2022 – REGGENTE RICCARDO - CANNONE ANGELA**

**IL TRIBUNALE DI TRANI**  
UFFICIO FALLIMENTI

**Proc. n. 9/2022 RG**

Il giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 22.12.2022;

**Letta** l'istanza per l'omologa del piano del consumatore depositata in data 29.6.2022 da Reggente Riccardo e Cannone Angela;

**Letta** la relazione connessa al ricorso per l'apertura della procedura del piano del consumatore depositata in data 8.6.2022 e l'integrazione alla stessa depositata in data 5.11.2022 dall'avv. Filomena Baldino (professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

**Rilevato:**

- che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € **95.450,26** (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura, pari ad € **7.269,50**, quale compenso per il difensore delle parti e per il gestore; nonché il costo di tenuta conto, dovendosi aprire un conto corrente dedicato alla procedura, pari ad € **1.152,00**, ed i costi dei bonifici previsti in favore di tutti i creditori, pari ad € **400,00**), di cui:

a) € 55.507,62 quale debitoria derivante da prestito personale e fidi di conto corrente verso Intesa San Paolo s.p.a. (creditore chirografario);

b) € 30.182,32 quale debitoria derivante da carta di credito e da finanziamento verso Compass (creditore chirografario);

c) € 5.190,38 quale debitoria derivante da carta di credito verso American Express (creditore chirografario);

d) € 3.213,28 quale debitoria derivante da prestito personale verso Findomestic (creditore chirografario);

e) € 1.159,96 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato);

- che i ricorrenti, nell'espone la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di non essere titolari di alcun bene immobile di loro proprietà e di essere titolari di una autovettura di modico valore;

- che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. Reggente Riccardo è lavoratore dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Olii Santoro s.r.l., con stipendio medio mensile netto di € **1.300,00**, mentre la sig.ra Cannone Angela attualmente risulta essere disoccupata;

**Considerato** che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi ricorrenti, essendo le due figlie maggiorenni ed indipendenti economicamente;

- che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa per il sostentamento degli istanti ammonta ad € **1.000,00** mensili (compresivi di € 240,00 di contribuzione



alle spese di alloggio e condominio versati ad una figlia di cui gli istanti sono ospiti), ben al di sotto degli importi dei dati ISTAT;

- che il piano prevede, per la durata complessiva di 8 anni, la corresponsione di una somma complessiva di € 27.247,98, con rate mensili pari ad € 300,00, tramite:

a) il pagamento, con la prima rata, dei primi costi di tenuta conto e nello specifico dei primi 21 movimenti di conto corrente;

b) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori, secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano stesso);

c) successivamente, a far data dalla omologa e dopo che siano stati onorati i crediti in prededuzione, il pagamento al 100% del credito vantato da Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato), e il pagamento al 20% del credito vantato dai creditori chirografari;

- che con il presente piano i ricorrenti mettono a disposizione la somma complessiva di € 27.247,98 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 101.244,62, cui vanno aggiunti i costi di € 1.552,00 per la tenuta del conto e per i bonifici. Occorre precisare, inoltre, che a garanzia della sostenibilità del piano del consumatore è intervenuta la figlia, Reggente Lucianna, la quale ha sottoscritto il piano proposto;

**considerato** ancora:

- che, all'udienza del 27.10.2022, il G.D., preso atto dell'intervenuta prescrizione del debito indicato dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione, pari ad € 1.159,96, su istanza dell'avvocato dei ricorrenti autorizzava l'OCC a mettere a disposizione le predette somme in favore di tutti i creditori; autorizzava inoltre il gestore nominato ad eliminare le spese di tenuta conto della procedura di sovraindebitamento, autorizzando di conseguenza i debitori a fare bonifici diretti ai creditori;

- che, alla luce di quanto precisato, i proponenti hanno riformulato un piano avente una durata complessiva di 10 anni (con rata mensile di € 300,00 per n. 120 mensilità), tramite:

1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, e nello specifico:

- € 4.752,50 al gestore nominato, in 24 rate di cui 23 rate pari ad € 198,00 l'una e l'ultima pari ad € 198,50;

- € 2.517,00 al difensore delle parti, in 24 rate di cui 23 rate da € 105,00 l'una e l'ultima pari ad € 102,00;

2) il pagamento falcidiato del debito certificato dai creditori chirografari, nel rispetto delle seguenti scadenze mensili:

- INTESA SAN PAOLO per l'importo di € 16.646,40 in 96 rate da € 173,40 l'una (pari al 30% della debitoria di € 55.507,62);

- COMPASS per l'importo di € 9.054,70 in 96 rate da € 94,30 l'una (pari al 30% della debitoria di € 30.182,32);

- AMERICAN EXPRESS per l'importo di € 1.555,20 in 96 rate da € 16,20 l'una (pari a circa il 30% della debitoria di € 5.190,38);

- FINDOMESTIC per l'importo di € 960,00 in 96 rate da € 10,00 l'una (pari al 30% della debitoria di € 3.213,28);

**che**, pertanto, il nuovo piano prevede la corresponsione della somma complessiva di € **35.489,79** a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 101.363,10 attraverso il pagamento nelle modalità sopra esposte, nell'arco temporale complessivo di 10 anni;

- che non si è opposto all'omologazione del piano alcun creditore.



Tanto premesso,

## OSSERVA

### A) In ordine all'ammissibilità del piano e alla sua durata.

La proposta formulata da Reggente Riccardo e Cannone Angela è ammissibile.

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), come rilevato dall'avv. Baldino (*ex art. 6 e 7 della legge n. 3/2012*), la proposta formulata da Reggente Riccardo e Cannone Angela è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dal ricorrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 6, co.2, lett. b), della legge n.3/2012, posto che *“Ai fini del presente capo, si intende: b) per “consumatore”, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

Il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione Europea, per offrire rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art. 6, fino a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma; poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art. 6 - consiste nella non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Rilievo decisivo assume comunque, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n. 3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti (come nel caso di specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: *“1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro*



il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 ...”.

Quanto alla durata del piano (10 anni dalla data di omologa) va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, reputa il tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra chance), tenuto conto che solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili a (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - nella nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguente illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in malafede o in modo fraudolento.

E infatti “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di



significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”.

Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, l'accordo deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

#### **B) In ordine al requisito del sovraindebitamento.**

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.3/2012, quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione dell'avv. Baldino circa l'impossibilità oggettiva dei debitori di onorare gli impegni finanziari assunti alle scadenze prefissate, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate dei finanziamenti: si è difatti creato un circolo vizioso che ha obbligato i ricorrenti a contrarre nel tempo sempre più debiti fino all'incapacità di restituzione del dovuto in quanto si è venuta a creare una vera e propria situazione di sovraindebitamento.

#### **C) In ordine alla meritevolezza del piano.**

Va premesso che, sul punto, la relazione dell'OCC parla di incolpevolezza del tutto evidente, rappresentata dalla necessità di contrarre nuovi debiti per far fronte ai debiti pregressi e ai bisogni primari familiari.

Ciò posto, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori, sebbene in via parziale (con falciatura del 70% dei soli chirografari) e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria che, in mancanza di beni aggredibili, risulterebbe complessivamente infruttuosa.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente Reggente Riccardo e sulla garanzia alla sostenibilità del piano prestata dalla figlia, Reggente Lucianna, avente reddito mensile di circa € 2.000,00, dipendente dell'arma dei carabinieri che ha sottoscritto il piano di consolidamento dei genitori-istanti.

La maggior parte della debitoria tuttora gravante sugli istanti è composta da finanziamenti chirografari per far fronte alle esigenze del nucleo familiare.

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che



assumevano contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse al futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resa, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità non è dovuta a comportamenti negligenti degli istanti (che, negli ultimi cinque anni, hanno mantenuto una normale condotta finanziaria), quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate dei finanziamenti.

Il Gestore della crisi precisa che non ci sono dubbi sulla diligenza del Reggente ad assumere le obbligazioni assunte, in quanto questi ha riferito di aver contratto debiti quando percepiva un reddito mensile di circa € 2.300,00, che gli consentiva di sostenere tutte le obbligazioni assunte. La situazione è mutata con l'avvento dell'epidemia da Covid 19, che ne ha comportato il licenziamento e il successivo ridimensionamento della retribuzione percepita dal nuovo datore di lavoro. Infatti, come attestato dall'OCC, il Reggente, pur trovando un nuovo lavoro presso l'azienda per cui tutt'oggi è occupato, percepisce una retribuzione quasi dimezzata rispetto a quella ante 2020, essendo passato dal percepire la somma di € 2.300,00 al percepire quella di € 1.300,00.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Si precisa anche che i ricorrenti risultano temporaneamente ospiti della figlia, Lucianna Reggente, non essendo stati più in grado di pagare l'affitto dell'abitazione dopo la perdita del lavoro da parte del Reggente.

Occorre inoltre rilevare che, con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa, è stato novellato anche il requisito della meritevolezza.

E difatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*.

La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, venendo in rilievo anche la colpa lieve.

Con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, invece, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo*



*aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.*

Contestualmente, è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce - tra i presupposti di accesso al piano del consumatore - che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Ora, in primo luogo, va detto che il Legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Va peraltro evidenziato che il giudizio di meritevolezza non è estraneo alla ratio legis della riforma.

Anzitutto, viene precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo il ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto, particolarmente elastica ed estensiva (v. Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come i debitori abbiano fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, quali il matrimonio della figlia, l'acquisto di una autovettura per la stessa – a seguito di incidente stradale nel quale l'autovettura veniva distrutta – e i costi di un alloggio a Bari per la medesima, resisi opportuni a seguito del sinistro in cui la figlia rimaneva coinvolta.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è quindi riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi degli stessi.

Sicché il profilo di colpa, qualora sussistente, dovrebbe tutt'al più ravvisarsi nel fatto di aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va tuttavia escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro deve evidenziarsi che, ai fini della presente valutazione, non si può prescindere dalla verifica della correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del



grave squilibrio informativo tra professionista e consumatore, nonché dai limitati poteri economici e negoziali di quest'ultimo, inidonei ad incidere sul contenuto sostanziale del contratto.

Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, per cui i profili di colpa del debitore, quand'anche configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (tra le altre, Tribunale Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui *"... dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio"*).

Peraltro, non può sottacersi (cf. sul punto Trib. Verona, 5 febbraio 2021) che una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a limitare l'accesso alle procedure ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.

Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando, nel 2012, ha varato le norme in tema di sovraindebitamento che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie - di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per condotta causativa di sovraindebitamento.

Ai debitori cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve loro imputarsi una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Ciò premesso, dalla relazione originaria dell'avv. Baldino si desume che i ricorrenti non hanno colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versano, essendo stata tale situazione determinata soprattutto dal licenziamento del Reggente



(dovuto alla crisi che ha seguito l'epidemia da Covid) e dalla conseguente riduzione della retribuzione percepita dal nuovo datore di lavoro.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il sovraindebitamento finale è stato la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

Sussiste dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza.

#### **D) In ordine all'alternativa liquidatoria.**

L'assenza di beni immobili in capo ai proponenti consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/2012.

Dalla relazione dell'OCC nominato, difatti, è emerso che i ricorrenti non sono titolari di beni immobili e/o mobili registrati, salva la titolarità da parte della Cannone di un'autovettura di modico valore e, come già esposto, l'unica garanzia offerta ai creditori sarebbe il solo stipendio del Reggente; pertanto, la possibilità da parte del ceto creditorio di attivare un pignoramento presso terzi su una quota pari ad 1/5 dello stipendio mensile soddisferebbe solo alcuni creditori, e in misura nettamente inferiore a quella proposta dal piano del consumatore.

Pertanto la proposta del piano del consumatore consente da un lato un rilevante grado di soddisfazione dei creditori e dall'altro la conduzione di una vita dignitosa da parte degli istanti.

La proposta è dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della disciplina sul sovraindebitamento, e alla luce di quanto fin qui esposto può procedersi ad omologa del piano.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che insorgano nell'esecuzione e vigilare sull'esatto adempimento del piano, ex art. 13 l. 3/12.

Non deve statuirsi alcunchè sulle spese di lite, in quanto i compensi dei professionisti che hanno assistito i ricorrenti nel presente procedimento hanno natura concorsuale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giulia Stano:

1) omologa il piano del consumatore proposto da REGGENTE Riccardo (C.F. RGG RCR 63B04 A285R), nato ad Andria, il 4.2.1963, e da CANNONE Angela (C.F. CNN NGL 65T41 A285L), nata ad Andria l'1.12.1965;

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;

3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

4) letto l'art. 12-bis, co. 3, della legge n. 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani ([www.tribunale.trani.giustizia.it](http://www.tribunale.trani.giustizia.it)) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Baldino Filomena;

5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della legge n. 3/2012.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti  
e al Gestore della crisi, avv. Baldino Filomena.

Trani, 16.3.2023

Il giudice designato  
Giulia Stano

